



Comune di Miradolo Terme

Provincia di Pavia

AREA POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE



ORDINANZA N. 2 DEL 3 marzo 2026

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Premesso che

- L'art. 14 comma 1 del Codice della strada prevede che "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta";
- Sul piano della responsabilità penale, la Cassazione ravvisa un obbligo di garanzia in capo all'ente gestore della strada, in virtù dell'art. 14 del Codice della strada e dell'art. 2051 c.c. L'ente gestore risponde quindi ex art. 40 cpv. del codice penale quando, se avesse effettuato la dovuta manutenzione, l'evento non si sarebbe verificato;

Considerato che l'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. laddove «dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805, in Arch. giur. circol. e sinistri 2017, 7-8, 630);

Considerato altresì che è intenzione dell'Amministrazione Comunale intervenire con il ripristino della segnaletica orizzontale in Piazza Unità d'Italia;

Letto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Letto altresì

- l'art. 5, comma 3 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- l'art. 6, comma 4, lett. a), b) e comma 5 lett. d) dello stesso decreto;
- l'art. 7, comma 1, lett. a) del decreto
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE MODALITA' SEGUENTI:

Località	Piazza Unità d'Italia
Periodo di validità	Dal 06.03.2026 al 06.03.2026
Orario di validità	dalle ore 07.00 alle ore 14:00.

SI DISPONE

Il posizionamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, 48 ore prima della vigenza, di idonea segnaletica di cui al vigente Regolamento al Codice della Strada.

SI PRESCRIVE

- **posizionamento segnaletica Figura II 74 art. 120 "Divieto di sosta";**
- **posizionamento pannello aggiuntivo segnaletica Figura II 6/m art. 83 "zona rimozione coatta";**

La segnaletica temporanea dovrà essere posizionata a norma del vigente Regolamento del Codice della Strada e nel rispetto dei relativi disciplinari tecnici;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 e dall'art. 159, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 285/1992;

Il Responsabile dell'Ufficio Messì Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale di Chignolo Po;
- Stazione Carabinieri di Chignolo Po;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 c.3 del D.Lgs. n. 285/1992 da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data ultima di affissione all'Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data su indicata, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'agente di Polizia Locale Marini Irene.

Miradolo Terme, 03/03/2026

IL COMANDANTE

Responsabile Area Polizia Locale e Protezione Civile
Comm. Capo dott. Carloenrico Gandini